

(N. 2068)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(SIGNORILE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1982

#### Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e dei loro derivati

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale legislazione sugli oli essenziali agrumari si basa su disposizioni antiquate e non più rispondenti alle esigenze dell'epoca attuale.

In particolar modo appare superata la normativa che, nel disciplinare l'esportazione di tali prodotti, la condiziona obbligatoriamente a determinati vincoli.

La situazione economica nazionale ed internazionale è infatti decisamente mutata, per cui l'esportatore italiano non solo non si trova più nella posizione vantaggiosa di quasi monopolio di cui godeva un tempo, ma subisce una disparità di trattamento rispetto sia al concorrente estero, per il quale del tutto libera è la commercializza-

zione all'estero dei prodotti, sia per l'esportatore nazionale di oli essenziali non agrumari, che non è soggetto a controlli obbligatori similari.

Infine, tale normativa è incompatibile con lo stesso Trattato di Roma: in base a decisioni adottate per casi analoghi dalla Corte di giustizia, il pagamento di una «tassa», da parte del richiedente, per il controllo analitico obbligatorio su prodotti destinati all'esportazione contrasta con le norme della Comunità economica europea in quanto determina una «tassa di effetto equivalente al dazio doganale all'esportazione».

Con l'unito provvedimento si tende ad una regolamentazione che, eliminando le anomalie sopra evidenziate, sia più rispondente alla realtà economica attuale e conforme ai principi della Comunità europea.

Le principali caratteristiche del provvedimento sono le seguenti:

- 1) la specificazione, sotto l'aspetto qualitativo, dei vari tipi di oli essenziali;
- 2) la limitazione del controllo obbligatorio a determinati prodotti di particolare purezza, con la libertà di esportazione per tutti gli altri;
- 3) l'indicazione dei laboratori espressamente autorizzati e la previsione di un'ap-

posita procedura per l'eventuale istituzione di altri;

4) la gratuità delle analisi, nei casi di controllo obbligatorio in conformità con le decisioni della Corte di giustizia della Comunità economica europea. In considerazione della limitata entità dell'onere e del notevole contributo finanziario che, in modo diretto o indiretto, viene assicurato agli Istituti dagli stessi settori economici interessati all'esportazione degli oli essenziali agrumari, il costo dell'attività sarà a carico dei bilanci degli enti autorizzati ad effettuare i controlli;

5) per l'essenza di bergamotto, le modifiche alla normativa attualmente vigente sono limitate e riguardano soltanto quelle indicate ai punti 3) e 4). È parso infatti necessario eliminare l'incompatibilità con il Trattato di Roma, ma è sembrato superfluo o inopportuno effettuare altre innovazioni, dato che, essendo la produzione mondiale concentrata quasi esclusivamente in una ristretta zona del nostro Mezzogiorno, occorre difendere le posizioni obiettive determinate da questa naturale (e ancora attuale) collocazione e quindi, senza pregiudizio per l'operatore, salvaguardare le caratteristiche organolettiche del prodotto, e cioè in definitiva l'apprezzamento all'estero della nostra produzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Essenze agrumarie)*

Per « essenze » degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscaldamento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.

L'essenza agrumaria deve recare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali la denominazione « essenza » seguita dal nome del frutto da cui deriva.

## Art. 2.

*(Essenze concentrate)*

Per « essenze concentrate » degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile.

Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte (« deterpenate », « desesquiterpenate », « concentrate »).

## Art. 3.

*(Essenze distillate)*

Per « essenze distillate » degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti per distillazione, in corrente di vapore e sotto vuoto, dalla scorza fresca del frutto.

Per la sua commercializzazione, l'essenza distillata deve recare sulle confezioni la denominazione « essenza distillata » seguita dal nome del frutto da cui deriva.

## Art. 4.

*(Essenze commerciali)*

Per « essenze commerciali » degli agrumi si intendono tutte le altre essenze che non presentino i requisiti indicati negli articoli precedenti.

## Art. 5.

*(Oli essenziali)*

Ai fini dell'applicazione della presente legge, in luogo della denominazione « essenza » può essere impiegata quella di « olio essenziale ».

## Art. 6.

*(Esportazione di essenze)*

Qualsiasi quantitativo superiore ai dieci chilogrammi di « essenza » o a un chilogrammo di « essenza concentrata », con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza.

L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati a stagno, idonei a mantenere costanti le proprietà chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci.

Le essenze « distillate » e « commerciali » possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.

## Art. 7.

*(Certificati di analisi)*

I laboratori autorizzati a rilasciare gratuitamente i certificati di cui all'articolo 6 sono:

il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette;

la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

il laboratorio chimico della Camera di commercio di Messina.

Al rilascio gratuito dei certificati di analisi concernenti l'essenza di bergamotto destinata all'esportazione è autorizzata la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Altri laboratori possono essere autorizzati a rilasciare i certificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i metodi ufficiali di analisi e sono individuati i caratteri chimico-fisici ed organolettici essenziali atti a costituire base di riferimento per la valutazione della purezza di ciascuna partita da analizzare.

#### Art. 8.

##### *(Limiti di applicazione della legge)*

La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie nè, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, all'essenza di bergamotto.

#### Art. 9.

##### *(Norma finale)*

Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.